



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Il Kirचनाustritt impossibile

FABIO FEDE

La recente sentenza del VwG di Berlino citata in questo numero della Rivista è particolarmente interessante: una signora, nata nella DDR, era stata regolarmente battezzata nella Chiesa evangelica dai suoi genitori, che però, quand'ella aveva due anni, avevano fatto il *Kirचनाustritt*, dichiarando d'essere diventati atei, e come tali l'avevano educata ed allevata; quand'ella, terminati gli studî, aveva iniziato a lavorare, s'era quindi registrata come atea relativamente alla *Kirchensteuer*, che non aveva perciò mai pagato; interviene la *Wiedervereinigung*, con la DDR che viene accolta nella Repubblica federale, e l'*Einigungsvertrag*, fra le varie fattispecie, regolamenta anche il passaggio del *Kirchensteuer* dalla Germania dell'Est alla Germania riunificata¹; ultimamente, ed ormai pensionata, a seguito di controlli, emerge com'ella fosse ancora formalmente iscritta alla Chiesa evangelica, e debba quindi pagare gli arretrati della tassa ecclesiastica non prescritti.

Ella eccepisce il proprio ateismo, la propria pluridecennale convinzione di non essere iscritta a nessuna Chiesa, e che in ogni caso il *Kirचनाustritt* dei suoi genitori avesse avuto effetto anche su di lei, ma il *Finanzamt* e la Chiesa evangelica, che pure riconoscono pacificamente come vere queste sue affermazioni, non deflettono dal chiedere il pagamento delle somme non versate.

Ciò pone in una prospettiva nuova la tematica del *Kirचनाustritt*, giacché esso è stato già studiato *ex parte Ecclesiae*, per valutare se implicasse la perdita delle fede oppure no, se anche chi l'avesse compiuto abbia poi la possibilità d'accedere ai Sacramenti, o comunque all'assistenza religiosa da parte dei ministri di culto della confessione ch'egli avesse amministrativamente abbandonato, etc.²

¹ In primis il § 9, e tutte le norme correlate, <https://www.gesetze-im-internet.de/einigtvtr/BJNR208890990.html>

² STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Brevi cenni introduttivi alla fattispecie del Kirचनाustritt in Germania*, in *Diritto e Religioni*, 2011, pp. 327 ss.; RICHARD PUZA, *Karikaturen – Kirचनाustritte – kirchliche Arbeitsgerichte: die Massenmedien und das Verhältnis von Religion und Recht*, in *ThQ*, 2006, pp. 230 ss.; MONICA HERGHELEGIU, *Kirचनाuzugehörigkeit und “Kirचनाustritt” : eine orthodoxe Perspektive*, *ivi*, 2008, pp. 112 ss.

Il fatto che, in questo caso, la fede religiosa sia esclusa *ab initio* e per pacifico riconoscimento di tutte le parti in causa, e tuttavia risulti comunque l'impossibilità d'ignorare le tasse ecclesiastiche non pagate, ci offre l'occasione per fare sinteticamente il punto dello *status quaestionis ex parte Caesaris*.

La Costituzione tedesca attuale, il *Grundgesetz*, a differenza di quella francese³, non definisce la Germania come Stato laico⁴, ed il riconoscimento d'una piena libertà religiosa è abbastanza recente: all'inizio del XIX secolo questa libertà era riconosciuta ai fedeli delle tre confessioni cristiane, ex art. 16 del Patto federale del 1815 che segna la nascita della Confederazione tedesca. La Costituzione imperiale del 28 marzo 1849, però, tutelerà la libertà di coscienza, di fede religiosa e di culto, ex art. V (§145), garantendo la libera pratica religiosa pubblica e superando non solo le definizioni costituzionali adottate prima del 1848 negli Stati tedeschi del sud, ma anche il citato Patto federale, che limitava il godimento della libertà religiosa ai soli fedeli delle confessioni cristiane; purtroppo, però, questa Costituzione non entrò mai in vigore, per varie cause, la principale delle quali fu probabilmente il rifiuto di Federico Guglielmo IV d'accettare la corona imperiale.

L'influenza del movimento rivoluzionario del 1848 non restò senza effetti sul piano costituzionale, e si tradusse nell'avvento in Prussia, ch'era il più importante Stato tedesco, d'un vero Stato costituzionale che, in un quadro monarchico pur certamente autoritario, garantiva tuttavia le libertà fondamentali: la libertà religiosa, nello specifico, era garantita dalla Costituzione del 5 dicembre 1848 e dall'art. 12 di quella del 31 gennaio 1850, che riconosceva la libertà religiosa, la libertà di culto pubblico o privato, vietava discriminazioni su base religiosa per il godimento dei diritti civili e politici, e sottolineava ancora, ex art. 14, il ruolo preminente del Cristianesimo: "Senza inficiare la libertà religiosa garantita dall'art. 12, la religione cristiana è a fondamento di tutte le istituzioni dello Stato che hanno un rapporto con la religione"; queste disposizioni conobbero, con le leggi del 1873 (il *Kulturkampf*), alcune limitazioni, che però scomparvero dopo l'accordo fra Bismarck e Leone XIII.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, andato in esilio il *Kaiser*, le elezioni del 19 gennaio 1919 eleggono un'Assemblea costituente che si riunisce a Weimar ed approva la nuova Costituzione, promulgata il 14 agosto 1919.

³ MARIA D'ARIENZO, *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in PAOLO BECCHI – VINCENZO PACILLO, *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013, pp. 139 ss.; EADEM, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?*, in *statoechiese.it*, 2011, https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/maria_dariento_la_laicit_francese.pdf

⁴ FABIO FEDE – STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Dalla laïcité di Parigi alla nominatio Dei di Berlino, passando per Roma*, Giuffrè, Milano, 2007.

Fin dall'inizio s'era però posto il problema della necessità d'una vera normativa che regolasse la caratterizzazione religiosa dello Stato a livello centrale, principalmente per mettere fine ai tentativi autonomi di varî *Länder*.

La Costituzione di Weimar fu quindi frutto d'un compromesso, che tuttavia espressamente non voleva riprodurre le esperienze americane e francesi di Stato separatista⁵: alla Costituzione federale spettava la determinazione dei principî fondamentali delle relazioni fra Stato e Chiesa e la qualificazione confessionale dello Stato, mentre ai singoli *Länder* spettava l'adozione delle leggi necessarie per attuare concretamente questi principî costituzionali. La prima fattispecie è prevista ex art. 137 comma 1, che vieta la creazione di Chiese di Stato, e la seconda ex art. 137 comma 5.

Nel dopoguerra, tutte le norme naziste vennero abrogate, comprese quelle nell'ambito del diritto ecclesiastico tedesco, ad eccezione (dopo varie discussioni) del Concordato del 1933, ed il *Grundgesetz* (GG) torna a fare riferimento agli articoli della Costituzione di Weimar⁶.

Tuttavia, il quadro costituzionale tedesco non contiene una precisa definizione di neutralità religiosa, concetto che è stato invece sviluppato dalla giurisprudenza costituzionale, sempre correlandosi all'art. 4 GG, relativo alla libertà religiosa. Uno Stato neutrale dal punto di vista religioso, secondo il concetto del *Bundesverfassungsgericht*, non può esprimere valutazioni statali su elementi appartenenti ad una data confessione religiosa, che quindi è l'unica a poterli valutare, né può automaticamente fare proprie valutazioni proprie delle confessioni religiose.

Dal punto di vista dell'ordinamento tedesco, uno degli elementi essenziali del *Kirchenaustritt* è la volontarietà, il che significa ch'esso non può né essere il risultato di costrizioni o pressioni d'alcun tipo, e nemmeno essere presunto.

Dopo la Seconda guerra mondiale, passando per la *Wiedervereinigung* e sino ad oggi, l'ordinamento dei *Kirchenaustritte* è rimasto di competenza dei singoli *Länder*⁷, seguendo l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali del *BVerfG*:

⁵ MARIO PATRONO, *L'attività normativa dell'esecutivo: pubblica amministrazione negli Stati Uniti*, in *Dir. Soc.*, 1974, pp. 20 ss.; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Le articolazioni delle istituzioni della Chiesa e i rapporti con le istituzioni politiche*, in *IE*, 2008, pp. 13 ss.; STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Cenni sulla costituzionalizzazione delle radici cristiane in Germania*, *ivi*, 2006, pp. 755 ss.

⁶ JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, in *IE*, 2000, pp. 613 ss.

⁷ Amburgo, *Gesetz über den Austritt aus Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts*, del 5 marzo 1962 e successive modifiche, in *HmbGVBl.*, 1962, pp. 65 ss.; Assia, *Hessisches Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts* (KRWAG), del 13 ottobre 2009, in *GVBl.*, 2009, I, pp. 394 ss.; Baden-Württemberg, *Auszug aus dem Gesetz über die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg* (Kirchensteuergesetz KiStG), del 15 giugno 1978, in *GABl.*, 1978, pp. 229 ss.; Bassa Sassonia, *Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts in*

il primo intervento d'un certo rilievo, volto ad uniformare la normativa al nuovo GG, si ha nel 1977, quando l'intervallo di un mese di tempo previsto fra la presentazione della dichiarazione di fuoriuscita e l'inizio della sua validità, e parimenti la permanenza dell'obbligo di pagare comunque la tassa ecclesiastica fino alla fine dell'anno in cui si fosse presentato il *Kirchengaustritt*, venne giudicato incostituzionale⁸, il primo perché sottoponeva l'esercizio della libertà religiosa ex art. 4 GG ad un limite e ad una sorta di sospensione temporale costituzionalmente illegittima, mentre il secondo punto perché si sarebbe avuta una violazione della libertà religiosa a danno di chi, pur avendo abbandonato una confessione religiosa, si fosse ancora trovato a finanziarla anche dopo la sua fuoriuscita.

Una seconda modifica sostanziale si è avuta negli anni '70, come reazione alle numerose controversie giudiziarie relative ai c.d. "*Kirchengaustritte modificati*", cioè quelli in cui il dichiarante affermava di voler uscire solo dalla confessione religiosa-istituzione, smettendo di pagare la tassa ecclesiastica, ma non anche dalla confessione religiosa-comunità di fede, dalla quale desiderava continuare a ricevere cura e guida spirituale e, a seconda dei casi, i Sacramenti o gli altri atti e cerimonie di culto.

Niedersachsen (Kirchengaustrittsgesetz – KiAustrG), del 4 luglio 1973, in *GVBl.*, 1973, pp. 271 ss.; Baviera, *Verordnung zur Ausführung des Kirchensteuergesetzes (AVKirchStG)*, del 15 marzo 1967, in *BayRS*, 1967, IV, pp. 215 ss.; Berlino, *Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts (Kirchengaustrittsgesetz)*, del 30 gennaio 1979, in *GVBl.* 1979, pp. 183 ss.; Brandeburgo, *Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Stelle zur Entgegennahme und über die Behandlung von Austrittserklärungen aus einer Kirche, einer Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsvereinigung des öffentlichen Rechts (Kirchengaustrittsverordnung- KiAusV)*, del 28 ottobre 2004, in *GVBl.*, II/04, pp. 886 ss.; Brema, *Auszug aus dem Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen andere Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften in der Freien Hansestadt Bremen (Kirchensteuergesetz – KiStG)*, del 23 dicembre 1974, in *Brem.GBl.*, 1974, pp. 722 ss.; Mecklenburgo – Nordpomerania, *Auszug aus dem Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuer im Land Mecklenburg-Vorpommern*, del 30 ottobre 2014, in *GVOBl.*, 2014, pp. 586 ss.; Renania – Palatinato, *Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften*, del 12 ottobre 1995, in *GVBl.*, 1995, pp. 421 ss.; Nordreno – Westfalia, *Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (Kirchengaustrittsgesetz – KiAustrG)*, del 26 maggio 1981, in *GV. NW*, 1981, pp. 260 ss.; Saar, *Gesetz betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts*, del 31 marzo 2004, in *Amtsbl.* 2004, pp. 1037 ss.; Sassonia, *Auszug aus dem Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, Religionsgemeinschaften und gleichgestellte Vereinigungen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Kirchensteuergesetz – SächsKiStG)*, in *SächsGVBl.*, 2002, pp. 82 ss.; Sassonia-Anhalt, *Kirchengaustrittsgesetz*, del 15 aprile 1998, in *GVBl. LSA*, 1998, pp. 178 ss.; Schleswig-Holstein, *Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts in Schleswig-Holstein (Kirchengaustrittsgesetz – KiAustrG)*, dell'8 dicembre 1977, in *GVOBl.* 1977, pp. 491 ss.; Turingia, *Thüringer Verordnung zur Regelung des Verfahrens beim Austritt aus einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft (ThürReWeAusDVO)*, del 5 febbraio 2009, in *GVBl.* 2009, pp. 58 ss.

⁸ BVerfG, sentenza dell'8 febbraio 1977, v. PAUL KIRCHHOF, *Die Kirchensteuer in der Entwicklung des staatlichen Steuerrechts*, in STEPHAN MUCKEL (a cura di), *Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat, FS Wolfgang Riefner zum 70. Geburtstag*, Duncker und Humblot, Berlin, 2003, pp. 443 ss.

Sull'ammissibilità di queste dichiarazioni di fuoriuscita modificate si sono pronunciate varie Corti territoriali ed il *Bundesverwaltungsgericht*⁹, con orientamento ondivago, dal momento che non spettava allo Stato stabilire se il *Kirchenaustritt* presentato avesse una motivazione solo 'civile', *rectius* finanziaria, oppure anche più profondamente religiosa, né tampoco, sempre per il principio di neutralità, lo Stato avrebbe potuto stabilire quali conseguenze le confessioni religiose avrebbero dovuto trarre dalle dichiarazioni *de quibus*, relativamente alla cura spirituale ed agli eventuali atti e cerimonie di culto loro applicabili.

A dimostrazione di come, benché forse non del tutto rituale, il richiamo del VwG di Berlino alla storia giuridica della nazione tedesca sia fondato, anche la prima Costituzione della DDR, quella del 7 ottobre 1949, incorporava i medesimi articoli della Costituzione di Weimar, che inizialmente riconobbe alle Chiese lo status d'entità di diritto pubblico; il *Kirchenaustritt* fu regolamentato dapprima dai soli artt. 47 e 48 della Costituzione, cui si aggiunsero in seguito il Regolamento generale per le dichiarazioni di fuoriuscita dalle Chiese, del 13 luglio 1950¹⁰, col suo decreto attuativo, del 20 marzo 1952¹¹.

A differenza degli articoli della WRV, che sparirono, le disposizioni sul *Kirchenaustritt* rimasero anche nella Costituzione della DDR del 1968 ed in quella del 1974, ove il legame fra Chiese e Stato era in particolare regolato ex art. 39.

Secondo il comma 1 di questo articolo, infatti, la libertà religiosa e di culto non esistevano come diritti dell'uomo, ma solo del cittadino; nel caso in cui fosse sorto un conflitto, essa avrebbe comunque dovuto essere subordinata allo sviluppo della società socialista¹²; il diritto delle Chiese all'autogoverno ed all'autoregolamentazione non trovava il limite della legge universale valevole per tutti, come nella WRV, ma doveva, ex art. 39 comma 2, essere positivamente coordinato con tutte le disposizioni normative dello Stato.

Il loro status di persone giuridiche di diritto pubblico, previsto dalla WRV, venne modificato dal nuovo codice civile del 19 giugno 1975 in quello di "persona giuridica di diritto proprio", ma la normativa tedesco-orientale sul *Kirchenaustritt* non cambiò.

Con la riunificazione della Germania, queste disposizioni orientali rima-

⁹ BVerwG, sentenza del 23 febbraio 1979.

¹⁰ In DDR GBl., 1950, pp. 660 ss.

¹¹ Ivi, 1952, pp. 324 ss.

¹² Cfr., per l'impostazione teorica generale dei Paesi comunisti verso le confessioni religiose, PIERLUIGI CONSORTI, *La tutela del sentimento religioso nell'ordinamento costituzionale della Federazione delle Repubbliche Socialiste Jugoslave*, in *DE*, 1987, pp. 265 ss.; GIOVANNI CODEVILLA, *La libertà religiosa nell'Unione Sovietica*, La Casa di Matriona, Milano, 1985, pp. 139 ss.

sero in vigore come diritto interno dei 5 ex Länder dell'Est, ex art. 9 comma 1 del Trattato di unificazione, del 31 agosto 1990¹³, ed al contempo le disposizioni del GG estesero la propria efficacia, come diritto federale, anche all'ex Germania orientale, sicché, ex art. 137 comma 3 WRV, incorporato nel GG ex art. 140, l'adesione, la permanenza e parimenti la fuoriuscita da una confessione religiosa richiedono ora in tutto il territorio tedesco un'espressa manifestazione di volontà, resa però da chi avesse la capacità giuridica, quindi non da bambini, come nel caso della sentenza presa in esame.

Le Chiese stabiliscono in maniera assolutamente autonoma i criterî per valutare se qualcuno sia loro fedele oppure no, dal punto di vista dei principi dogmatico-fideistici in cui sia necessario credere, o dei riti che sia necessario compiere od aver compiuto per essere componenti-credenti di una data confessione religiosa; lo Stato è, invece, titolato a valutare l'appartenenza dei componenti-associati, e se le due cose sono indissolubilmente legate nel sorgere, giacché si diventa componenti-associati di una confessione religiosa (ambito statale) se si è diventati al contempo componenti-credenti, cioè sono stati compiuti i riti d'ammissione previsti dalla confessione religiosa interessata, va rilevato come le due cose siano assolutamente slegate ed indipendenti nel terminare, giacché si può conservare la fede in senso strettamente dogmatico-spirituale, e tuttavia decidere di fuoriuscire dalla Chiesa-corporazione per ragioni economiche, o di dissenso verso alcuni punti della sua predicazione, dottrina o attività politica, e parimenti si può perdere, o non aver mai avuto, la fede, e continuare ad essere, o trovarsi improvvisamente a propria insaputa, per così dire, legati alla confessione religiosa.

Essendo la Germania uno Stato neutrale, la condizione di componente-fedele d'un suo cittadino è irrilevante, ma non lo è quella di componente-associato, per le conseguenze giuridiche che ne derivano in vari ambiti: l'interesse statale sull'appartenenza confessionale dei suoi cittadini ha un espresso riconoscimento costituzionale nell'art. 140 GG in combinato disposto con l'art. 136, comma 3 sotto comma 2 della WRV: si parla, naturalmente, della condizione di componente-associato, dato che non è invece consentito alla Pubblica Amministrazione di svolgere indagini sulle effettive convinzioni religiose di qualcuno¹⁴.

Da questa condizione derivano conseguenze giuridicamente rilevanti anche in campo civile sotto molteplici punti di vista: quello della tassa ecclesia-

¹³ In BGBl 1990, II, pp. 889 ss.

¹⁴ EDUARDO ROZO ACUÑA, *La expansión del estado de derecho y del code Napoleon*, in *St.Urb.*, 2005, pp. 185 ss.; GUIDO GUIDI, *Carenza di fattori identitari nazionali*, in *Perc. Cost.*, 2011, pp. 385 ss.; FABIO FEDE – STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Cittadinanza e fattore religioso. I casi di Francia e Germania*, in *DPCE*, 2011, pp. 77 ss.

stica da pagare, ossia il *petitum* della recente sentenza di Berlino, è certamente il più rilevante, ma non è assolutamente l'unico: si pensi al caso di nomina dei tutori (§§1779 e 1801 BGB), ai doveri del datore di lavoro (§ 618 comma 2 BGB), al diritto di voto civilmente azionabile negli organi elettivi interni della confessione religiosa, alla possibilità per gli insegnanti di religione d'insegnare anche in scuole statali, al dovere di prendere parte all'ora di religione a scuola, all'assunzione dell'incarico di professore di teologia in una facoltà teologica statale, o il diventare cappellano militare o di un ospedale, e ancora, se incardinato in un'istituzione religiosa col voto di povertà, la possibilità di trovarsi impegnato da un contratto di lavoro firmato dal proprio superiore locale o generale.

Vediamo ora, dunque, l'orientamento della giurisprudenza costituzionale cui fa riferimento la sentenza.

In primis, l'assoluta certezza della volontarietà, e quindi l'impossibilità di dedurre, presupporre o desumere la volontà di non far parte (più) di una Chiesa come componente associato, è chiaramente stata affermata dalla sentenza 2 luglio 2008¹⁵.

Anche quel caso verteva sulla costituzionalità d'una espressa dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa, dal momento che la libertà religiosa protetta costituzionalmente ex art. 4 GG comprenderebbe anche il diritto di recedere, come pure di entrare, in qualsiasi comunità religiosa in qualsiasi momento, e l'esercizio di questo diritto non dovrebbe essere condizionato da formalità burocratiche come la dichiarazione di *Kirchenaustritt*; essa sarebbe, poi, incostituzionale per violazione del principio d'eguaglianza, dal momento che è prevista solo per le confessioni religiose riconosciute come entità di diritto pubblico, mentre non è prevista per le altre confessioni religiose.

Il *Bundesverfassungsgericht* ha respinto queste tesi: la legittimità costituzionale d'una qualche formalità o procedura amministrativa per regolare l'ingresso e l'uscita da una confessione religiosa è già stata fissata dalla sentenza costituzionale federale 8 febbraio 1977, e, in generale, l'art. 4 comma 1 GG garantisce la libertà religiosa nel senso di riconoscere che il foro interno è assolutamente libero da ogni forma di coercizione da parte dello Stato sul credere, ed in cosa credere, o sul non credere, ma l'assoluta e totale libertà riferita alla loro formazione non implica anche un'assoluta e totale libertà sulla loro organizzazione; dal momento, poi, che le stesse confessioni religiose sono d'accordo sul mantenimento e sul funzionamento del *Kirchenstauer* e del *Kirchensutritt*, non è sostenibile che una procedura avallata ed approvata

¹⁵ BVerfG, sentenza 1/BvR/3006/07, del 2 luglio 2008.

dalle strutture istituzionali d'una confessione religiosa costituisca violazione della libertà religiosa dei fedeli di quella medesima confessione.

L'obbligo d'una dichiarazione di fuoriuscita, poi, era già stato valutato costituzionalmente legittimo dai Giudici di Karlsruhe nella sentenza 31 marzo 1971, nella quale avevano stabilito che la tutela dei diritti costituzionali presuppone la certezza di quali diritti sia titolare la persona che ne chiedesse la tutela, e che perciò le formalità e le procedure strumentali all'accertamento dei diritti *de quibus* siano coesenziali ai diritti stessi, perché fungono da base per la posizione giuridica degli interessati.

Il diritto di libertà religiosa, poi, si applica anche alle confessioni religiose registrate come entità di diritto pubblico, ed esso si sostanzia, nel loro caso, non solo nel poter professare o predicare o fare proselitismo per la propria dottrina di fede o di visione del mondo, ma anche, e primariamente, nel loro diritto di esistere, ciò che implica anche il loro diritto a sapere di quali risorse finanziarie possano disporre per lo svolgimento delle proprie attività spirituali e di culto, nonché religiose *lato sensu*; la formalità del *Kirchenaustritt*, dunque, è costituzionalmente non solo legittima, ma necessaria, in quanto integra il diritto alle confessioni religiose all'autogestione, all'autodeterminazione e, più in generale, all'esistenza come entità di diritto pubblico finanziariamente autonome, ciò che è a sua volta un elemento essenziale nella garanzia, parimenti costituzionale, d'indipendenza ed autonomia delle Chiese dallo Stato.

Ex art. 140 GG, poi, la dichiarazione di fuoriuscita dalla Chiesa serve ad uno scopo costituzionale, e difatti l'art. 140 GG garantisce alle confessioni religiose riconosciute come entità di diritto pubblico il diritto di riscuotere la tassa ecclesiastica, e pone a carico dello Stato l'obbligo di assicurarne concretamente la riscossione, dal momento che, riconoscendo il GG l'autonomia e l'indipendenza delle confessioni religiose, lo Stato si è assunto anche l'obbligo di garantire quest'autonomia ed indipendenza, sia sul piano dogmatico-spirituale, sia su quello pratico-finanziario.

La procedura di *Kirchenaustritt* è anche una garanzia dell'esercizio di libertà religiosa ex art. 4 GG per la persona che volesse lasciare la propria confessione religiosa d'appartenenza: il fatto di dover comunicare questa decisione ad un ministro di culto o comunque ad un ufficio od organo della confessione stessa implica la possibilità che sulla persona dichiarante vengano esercitate pressioni psicologiche, anche oltre i limiti dell'ammissibile, ad ex. prospettando punizioni divine¹⁶, per ottenere un suo ripensamento, mentre la dichiarazione resa formalmente ad un soggetto terzo, qual è il competente

¹⁶ V. MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *La parrocchia prima e dopo il Concilio Vaticano II*, in AA.VV., *Studi in onore di P.A. D'Avack*, I, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 206 ss.

organo statale, frappone subito un filtro di protezione e di neutralità alla decisione *de qua*, ed è quindi funzionale all'esercizio del diritto di libertà religiosa ex art. 4 GG.

L'ipotesi di attribuire validità alla decisione di fuoriuscita da una confessione religiosa riconosciuta senza un atto volontario formale qual è la dichiarazione di *Kirchenaustritt* è incompatibile con l'art. 4 comma 1 GG¹⁷.

Quest'orientamento è stato ribadito con la sentenza 17 dicembre 2014¹⁸, l'ultima (in ordine di tempo) ad aver affrontato la questione: il diritto all'autodeterminazione garantito alle confessioni religiose ex art. 137, comma 3, prima frase, WRV, in combinato disposto con l'art. 140 GG, obbliga lo Stato a riconoscere l'appartenenza religiosa ad una determinata confessione sulla base dei requisiti previsti da quella data confessione, sicché se il Battesimo è un requisito sufficiente, ed una persona è stata battezzata nella Chiesa evangelica, allora lo Stato è obbligato a considerarla come facente parte della Chiesa evangelica, prescindendo completamente dalla sua effettiva fede interiore, fino al momento in cui la persona *de qua* non esprimesse formalmente la propria volontà di fuoriuscita, con un *Kirchenaustritt* scritto.

La Germania, infatti, essendo tenuta al principio della neutralità statale in materia religiosa, non può determinare autonomamente quali siano i requisiti per far parte o meno d'una data comunità religiosa, e quindi decidere che l'abbandono, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, tassa ecclesiastica *in primis*, possa essere dedotto anche *per facta concludentia*, né tampoco, sempre per il principio della neutralità, lo Stato può valutare le effettive e reali convinzioni religiose d'una persona, stabilendo se essa sia ancora da annoverare fra i fedeli della sua comunità religiosa d'origine, o d'un'altra, o fra gli atei.

Proprio per il principio di neutralità, infine, lo Stato, nella sua articolazione specifica del *Finanzamt*, non può valutare se le convinzioni religiose d'una persona corrispondano alle dottrine professate dalla confessione religiosa cui quella sia stata formalmente registrata, sicché un'eventuale difformità, parziale od anche totale, sarebbe assolutamente irrilevante per quanto riguardasse le conseguenze giuridiche in ambito statale, e la tassa ecclesiastica dovrà lo stesso essere pagata, inesorabilmente.

¹⁷ BVerfGE 30, pp. 415 ss.; BVerfGE 19, pp. 206 ss.; BFH, sentenza 24 marzo 1999, n. 1/R/124/97

¹⁸ BVerfG, sentenza del 17 dicembre 2014, n. 2/BvR/278/11.